



CIRCOLARE N. 24/IR DEL 14 SETTEMBRE 2011

**LE NOVITÀ NEL TRATTAMENTO AI FINI IRES
DELLE PERDITE D'IMPRESA**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I soggetti interessati: società di capitali ed enti commerciali. – 3. Le finalità della nuova previsione. – 4. Perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta. – 5. Riporto delle perdite per i soggetti che esercitano attività con redditi detassati o utili esenti. – 5.1. Soggetti che fruiscono di regimi di detassazione del reddito. – 5.2. Soggetti che fruiscono di regimi di esenzione degli utili. – 6. Perdite e tassazione di gruppo. – 7. Perdite e società trasparenti di cui agli articoli 115 e 116 del tuir. – 7.1. Perdite prodotte durante il regime di trasparenza. – 7.2. Perdite prodotte anteriormente al regime di trasparenza. – 8. Società di persone partecipate da società di capitali. – 9. Trasformazione e liquidazione. – 10. Perdite e società di comodo. – 11. Decorrenza e applicabilità delle nuove norme alle perdite pregresse. – 12. La rettifica delle perdite riportate in avanti.



1. Premessa

L'art. 23, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha modificato la disciplina delle perdite d'impresa¹.

Il nuovo intervento normativo riguarda esclusivamente i soggetti IRES, con esclusione degli enti non commerciali; sono stati, infatti, modificati i soli commi 1 e 2 dell'art. 84 del tuir.

I riflessi che tale intervento determina sul trattamento delle perdite sono significativi anche nell'ambito del regime di tassazione consolidata e del regime di trasparenza delle società di capitali.

L'intervento normativo produce effetti sostanziali e di mero coordinamento.

La modifica di natura sostanziale concerne il primo periodo del comma 1 dell'art. 84 del tuir che ora così dispone: *“la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare”*.

È stato quindi, da un lato, eliminato il limite quinquennale di riporto in avanti delle perdite e, dall'altro, stabilito che la perdita può essere computata in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo successivo in misura non superiore all'80 per cento dello stesso.

Si tratta, quindi, di una norma che, a fronte della eliminazione del limite temporale per il riporto in avanti della perdita, ne limita l'utilizzo in misura non superiore all'80 per cento dei redditi prodotti negli anni successivi.

Nel comma 1 del detto art. 84 sono rimaste invariate le previsioni normative riguardanti:

- le modalità di fruizione della perdita in presenza di regimi di esenzione degli utili o dei proventi;
- la possibilità di utilizzare la perdita in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti d'imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di cui all'art. 80 dello stesso tuir. La permanenza di tale norma comporta, quindi, la possibilità di utilizzare la perdita riportata anche in misura inferiore all'80 per cento del successivo reddito, qualora il 20 per cento di quest'ultimo non risulti sufficiente ad assorbire i detti crediti, ritenute, versamenti ed eccedenze.

Tale previsione produce, nella generalità delle ipotesi, un effetto finanziario positivo per l'Erario cui, ovviamente, corrisponde un effetto finanziario negativo per le imprese, in quanto si allunga il tempo di “assorbimento” delle stesse perdite, che restano, tuttavia, integralmente utilizzabili.

Le imprese le cui perdite risultano superiori a tale percentuale del reddito dell'anno successivo a quello di conseguimento subiscono, quindi, l'imposizione di quest'ultimo in misura pari al 5,5% (27,5% del 20%).

In sostanza, si verifica un'anticipazione della tassazione che sarà recuperata negli anni successivi. Dal punto di vista contabile, saranno registrate maggiori imposte correnti (pari all'IRES sul 20% dell'imponibile) e un minor “rilascio” di imposte anticipate corrispondenti all'IRES sulla perdita non utilizzabile nell'esercizio.

¹ Per una ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia, si rinvia all'apposito Documento IRDCEC in corso di pubblicazione.



2. I soggetti interessati: società di capitali ed enti commerciali

Le nuove norme si rendono applicabili:

- alle società di capitali residenti, di cui alla lett. a) dell'art. 73, comma 1, del tuir, ossia le società per azioni, in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 73, comma 1, lett. b);
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione (art. 73, comma 1, lett. d).

Si tratta, in sostanza, dei soggetti IRES, a esclusione degli enti non commerciali per i quali, per effetto dell'art. 143 del tuir, sono applicabili le regole di cui all'art. 8 del medesimo testo unico valevoli per i soggetti IRPEF.

È, invece, rimasto invariato l'art. 8, comma 3, del tuir concernente il regime delle perdite dei soggetti IRPEF in regime di contabilità ordinaria. Resta, pertanto, fermo che le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali individuali e dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, in quelli successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.

Risulta, quindi, evidente la dicotomia che si è determinata tra il regime delle perdite fiscali nelle società di capitali ed enti commerciali e quello delle imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria; dicotomia che non sembra derivare da motivazioni di ordine logico-sistematico.

La scelta legislativa di limitare il nuovo regime ai soggetti IRES sembrerebbe in contrasto con la finalità richiamata nella relazione illustrativa al provvedimento di legge di sostenere le imprese interessate dalla presente crisi economico-finanziaria, che dovrebbe riguardare anche quelle soggette all'IRPEF (e gli enti non commerciali). La stessa potrebbe, tuttavia, essere stata ispirata dalla considerazione che le perdite di entità più rilevante sono, in via di principio, realizzate dalle società di capitali ed enti commerciali, che hanno, quindi, maggiore interesse all'eliminazione del limite temporale per il loro riporto in avanti. Viceversa, le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali sarebbero stati soprattutto penalizzati dalla limitata utilizzabilità delle perdite in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi.

3. Le finalità della nuova previsione

La relazione governativa all'art. 23 del d.l. n. 98/2011 illustra le finalità che la nuova disciplina delle perdite ha inteso perseguire.

In primo luogo, nel documento si legge che *“tali previsioni costituiscono misure di sostegno alle imprese che, uscendo da una crisi economico/finanziaria senza precedenti, si trovino ad avere ingenti volumi di perdite pregresse che potrebbero non essere utilizzabili nell'arco di un quinquennio”*.

È, quindi, evidente la volontà di consentire alle imprese che hanno maturato perdite negli ultimi anni di crisi economica di evitare che le stesse vadano “a scadenza” per effetto del superamento del limite quinquennale al riporto in avanti (ora abrogato).



Al riguardo, tuttavia, non può non osservarsi che, ancorché tale finalità contingente abbia “guidato” il legislatore nell’intervento normativo in commento, le modifiche introdotte costituiscono un intervento strutturale che opera a regime.

È altresì evidente che le novità in tema di perdite consentono di ottenere una maggiore stabilizzazione del gettito poiché la previsione del novellato art. 84 del tuir garantisce comunque un livello di entrate anche in presenza di perdite riportate a nuovo eccedenti gli imponibili realizzati.

La relazione illustrativa afferma inoltre che: *“la norma ... vuole rispondere anche ad un’esigenza di semplificazione:*

- 1) *evitando di costringere le imprese a porre in essere operazioni straordinarie volte allo scopo di ottenere un «refresh» delle perdite che giungono a scadenza, operazioni che di fatto vanificano la limitazione temporale al riporto;*
- 2) *limitando complessi esercizi di valutazione della recuperabilità delle stesse ai fini dell’iscrizione e/o mantenimento delle relative imposte differite durante il processo di formazione del bilancio di esercizio”.*

Con riguardo al primo aspetto, il riferimento è al fenomeno del c.d. “ringiovanimento” delle perdite, che consiste nell’utilizzazione delle disposizioni sulla determinazione dell’imponibile allo scopo di far emergere redditi che potranno essere compensati con perdite pregresse, altrimenti inutilizzabili allo scadere del termine per il riporto. Si tratta di tecniche che “anticipano” l’emersione di futuri redditi imponibili, precostituendo valori fiscalmente riconosciuti suscettibili di futuri ammortamenti o comunque deduzioni fiscali. Tali tecniche, è opportuno precisare, non sono di per sé stesse elusive in quanto non aggirano alcun principio di portata sistematica.

In riferimento al secondo aspetto – quello relativo alla gestione delle imposte differite – va rilevato che l’assenza di limiti temporali alla riportabilità delle perdite consentirà una più serena valutazione in ordine all’iscrivibilità delle correlate imposte differite attive che non sarà più vincolata al periodo quinquennale di recupero. Rimane da verificare la capacità delle imprese di predisporre attendibili piani reddituali ultraquinquennali che, evidenziando la presenza di redditi imponibili, consentano l’iscrivibilità delle relative imposte differite attive.

4. Perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta

L’art. 23, comma 9, del d.l. n. 98/2011 ha modificato anche l’art. 84, comma 2, del tuir concernente le perdite delle imprese in fase di “start up”.

La modifica ha natura meramente formale, in quanto l’intervento è di mero coordinamento alla mutata formulazione del comma 1 del medesimo art. 84, essendo evidente la volontà del legislatore di lasciare immutata la disciplina delle perdite realizzate dalle imprese nei primi tre periodi di imposta. Infatti, nell’art. 84, comma 2, del tuir è stata eliminata la precisazione che le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi «senza alcun limite di tempo». Ciò in quanto tale precisazione risulta ormai superflua dopo l’eliminazione di tale limite nel comma 1. È stato, però, precisato che il computo in diminuzione deve avvenire *“entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi”.*



Si è inteso, in tal modo, stabilire che nei casi di perdite maturate nei primi tre periodi d'imposta non trova applicazione la limitazione dell'utilizzo della perdita nella misura dell'80 per cento del reddito dei periodi d'imposta successivi. Il riporto delle perdite, quindi, permane pieno e illimitato nel tempo.

Risulta, inoltre, confermata la condizione che le perdite «si riferiscano ad una nuova attività produttiva».

La novità legislativa influenzerà, presumibilmente, i criteri di pianificazione dell'utilizzo delle perdite da parte delle imprese, che, in assenza di prescrizioni normative in merito alla priorità di utilizzo, troveranno più conveniente utilizzare in primo luogo quelle realizzate nei primi tre periodi d'imposta (che possono abbattere integralmente i redditi dei periodi successivi) e poi quelle realizzate dal quarto periodo in poi (utilizzabili entro il limite dell'80% dei redditi dei periodi successivi). In questo modo si potrà infatti rinviare la penalizzazione finanziaria. Nel sistema ante modifica, invece, si utilizzavano preliminarmente le perdite ordinarie, rinviando l'utilizzo di quelle del primo triennio – illimitatamente riportabili – al momento in cui le prime fossero esaurite.

5. Riporto delle perdite per i soggetti che esercitano attività con redditi detassati o utili esenti

5.1. Soggetti che fruiscono di regimi di detassazione del reddito

La legge finanziaria per il 2007² ha previsto, come è noto, una “stretta” al riporto delle perdite per i soggetti che fruiscono di regimi di detassazione totale o parziale dei redditi o degli utili, attuando una modifica normativa al regime del riporto finalizzata – si legge nella relazione illustrativa – a consentire di creare una simmetria tra imponibilità del risultato positivo (utile) e deducibilità del risultato negativo (perdita).

In riferimento alla prima fattispecie considerata, l'art. 83, comma 1, secondo periodo, del tur, prevede che *“in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi?”*.

La norma fa riferimento a regimi agevolativi che attengono non ai singoli proventi, ma ai risultati reddituali complessivi derivanti dall'esercizio di determinate attività d'impresa.

La norma si applica, ad esempio, al regime di parziale esonero dei redditi d'impresa accordato alle imprese armatoriali dall'art. 4, comma 2, del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457³, ove non optino per il regime della *tonnage tax*.

Il legislatore ha inteso sancire, in via di principio, l'irrilevanza di perdite derivanti dall'esercizio di attività fruente di agevolazione totale o parziale nella stessa misura in cui sono, in concreto, esclusi da imposizione i relativi redditi. Ne consegue che, ad esempio, qualora un'attività d'impresa risulti totalmente agevolata e produca, in ipotesi, perdite anziché redditi, tali perdite non assumeranno più rilievo fiscale ancorché intacchino il capitale investito nell'attività d'impresa fruente di agevolazione.

Il tema del riporto delle perdite in caso di imprese con redditi detassati era stato già affrontato in via interpretativa dall'amministrazione finanziaria, prima della modifica intervenuta ad opera della citata finanziaria 2007.

La fattispecie oggetto di analisi era stata quella dell'applicazione della normativa del riporto delle perdite ex art. 84 del tur alle società cooperative agricole e di produzione e lavoro che, in presenza delle condizioni di cui agli

² Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

³ In base a tale disposizione, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile alle imposte sui redditi.



artt. 10 o 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, pur mantenendo la qualifica di soggetti passivi d'imposta, beneficiano dell'esenzione IRES corrispondente a una parte o a tutto il reddito prodotto⁴.

Sul punto, si era espressa l'Agenzia delle entrate⁵, la quale aveva chiarito che *“le perdite che si sono generate in periodi di imposta in cui una società cooperativa beneficiava dell'esenzione totale o parziale del reddito sono interamente riportabili nei periodi d'imposta successivi ed utilizzabili nei limiti del quinquennio previsto dall'art. 102 (ora 84 - n.d.r.) del tuir”*⁶.

Inoltre, nel valutare se tali perdite debbano essere utilizzate in compensazione nei periodi di imposta in cui la cooperativa ha evidenziato un utile di esercizio, che non ha dato luogo ad un reddito complessivo imponibile per effetto dell'esenzione, aveva precisato come *“negli esercizi chiusi con un utile da conto economico, il reddito complessivo imponibile, poiché usufruisce dell'esenzione, sia zero. Di conseguenza non si creano i presupposti per l'utilizzazione delle perdite dei periodi di imposta precedenti ... e, pertanto, le perdite potranno essere riportate integralmente e, in caso di mancanza dell'agevolazione, utilizzate in diminuzione del reddito complessivo e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile, sempre nei limiti temporali previsti dall'art. 102 (ora 84 - n.d.r.) del tuir”*.

Tale orientamento sembrerebbe, in prima istanza, doversi ritenere superato per effetto del disposto dell'art. 83, comma 1, terzo periodo, così come novellato dalla legge finanziaria per il 2007, in base al quale la perdita riportabile *“è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile”*.

Tuttavia, nella risoluzione n. 129/E del 13 dicembre 2010, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la norma in esame si applica ai soggetti che beneficiano di un'esenzione dal reddito calcolata applicando una prestabilita percentuale di esenzione⁷. Ne deriva che, ad esempio, la norma non si applica alle cooperative che godono dell'esenzione di cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 601 del 1973 in quanto tali esenzioni non si basano su una percentuale prestabilita di esenzione dal reddito, ma sono calcolate in fase di determinazione della base imponibile prendendo a riferimento valori quali gli utili netti annuali accantonati ovvero l'IRAP computata tra le variazioni in aumento. Ciò comporta che l'incidenza del beneficio fiscale sul reddito della società cooperativa, in questi casi, non è individuato da una percentuale fissa, ma è soggetto a variazione nei diversi periodi di imposta. In altri termini, in assenza di una percentuale prestabilita che consenta di determinare l'ammontare di reddito esente, non è individuabile nel periodo d'imposta in cui è realizzata una perdita fiscale la *“misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi”*.

Tutto ciò premesso, occorre domandarsi se le modifiche apportate all'art. 84 del tuir dal d.l. n. 98/2011 generano riflessi anche sulla portata applicativa della disposizione in esame.

Si ritiene che la risposta sia positiva nel senso che il nuovo limite all'utilizzo della perdita in misura non superiore all'80 per cento del reddito dei periodi di imposta successivi esplica per intero i suoi effetti. Infatti, l'art. 83, comma 1, secondo periodo, agisce a monte, nel senso di abbattere il quantum fiscalmente rilevante

⁴ Si ricorda che per effetto delle richiamate disposizioni era prevista un'agevolazione tributaria per tali soggetti, non in termini di riduzione dell'aliquota, ma in termini di esenzione totale del reddito.

⁵ Circolare n. 37/E del 9 luglio 2003.

⁶ Tale orientamento è conforme a quello già espresso con risoluzione n. 108/E del 15 maggio 2003.

⁷ È il caso, ad esempio, dell'80 per cento del reddito derivante dalla utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale e del 56 per cento del reddito delle imprese esercenti la pesca mediterranea, costiera ed interna.



della perdita maturata, in corrispondenza della percentuale di reddito imponibile; il quantum così determinato potrà, poi, essere computato in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi nella misura stabilita dal novellato art. 84 del tuir.

5.2. Soggetti che fruiscono di regimi di esenzione degli utili

L'ulteriore modifica apportata dalla legge finanziaria per il 2007 ha riguardato le imprese con utili che fruiscono di regimi di esenzione. Al riguardo, l'art. 84, comma 1, secondo periodo, del tuir stabilisce – a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 – che *“per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti?”*.

Anche in questo caso, come per il regime di cui all'art. 83 del tuir concernente le perdite in caso di detassazione del reddito, il legislatore ha inteso introdurre una sorta di simmetria tra tassazione dei risultati positivi e deducibilità della perdita, colpendo, in primis, quelle fattispecie agevolative che consentono di esonerare da imposizione gli utili di esercizio, ove impiegati per una destinazione ritenuta meritevole di tutela dal legislatore.

Si ha riguardo, in particolare, alle società cooperative a mutualità prevalente, per le quali, secondo quanto prescritto dall'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non concorre a formare il reddito imponibile una quota dell'utile d'esercizio accantonato a riserva indivisibile, sempre che sia esclusa la possibilità di distribuire tale riserva ai soci, sia durante la vita della cooperativa che in fase di liquidazione.

Tale norma persegue, in sostanza, una finalità analoga a quella della previsione presente nel comma 1 dell'art. 84 del tuir, volta a ridurre le perdite riportabili dell'importo dei “proventi esenti”. Infatti, in entrambi i casi, si intende negare il beneficio del riporto delle perdite in presenza di componenti di reddito che beneficiano dell'esclusione dalla formazione del reddito imponibile e fino a concorrenza del loro ammontare.

Vi sono, in ogni caso, delle differenze connesse ai meccanismi applicativi delle due disposizioni.

La regola già presente nel comma 1 dell'art. 84 del tuir si riferisce a componenti positivi di conto economico che, in quanto esonerati e, dunque, sottratti alla formazione dell'imponibile nel periodo in cui concorrono a formare il risultato d'esercizio, possono ingenerare, per pari importo, un corrispondente risultato fiscale di periodo di segno negativo (una perdita ovvero una maggior perdita fiscale) che non sussiste, invece, sotto il profilo civilistico. La norma, dunque, intende impedire l'utilizzabilità di questa perdita, causata dalla mera “detassazione” di un componente positivo di conto economico, a compensazione dei successivi redditi d'impresa.

I regimi di esenzione dell'utile, invece, presuppongono l'esistenza di un reddito positivo di periodo cui viene accordata la detassazione in funzione dell'accantonamento a riserva di una corrispondente quota dell'utile del medesimo esercizio. In quest'ipotesi, l'attenzione del legislatore si è focalizzata sull'eventuale emersione, in una serie di periodi d'imposta che si susseguono, di regimi di esenzione dell'utile del tipo sopra descritto cui facciano seguito perdite fiscali di periodi successivi. Queste perdite, pur determinate sulla base delle regole ordinarie di periodo e non influenzate, in alcun modo, dalle agevolazioni godute sugli utili degli esercizi precedenti, non possono essere utilizzate a compensazione dei redditi degli esercizi successivi, fino a concorrenza delle agevolazioni già godute sugli utili degli esercizi precedenti.



Con riguardo a tale intervento legislativo, alcune problematiche applicative possono derivare, in primo luogo, dalla mancata previsione di un limite temporale, cosicché risultano incise tutte le perdite che vengono a esistere in un qualsiasi esercizio successivo alla fruizione dell'agevolazione sugli utili.

Inoltre, la non definitività dei meccanismi di agevolazione degli utili⁸ dovrebbe comportare la conseguenza che, laddove vi siano stati redditi sottoposti a tassazione per effetto dell'operare del limite al riporto delle perdite in parola, l'eventuale distribuzione della riserva in sospensione d'imposta⁹ non dovrebbe concorrere alla formazione dell'imponibile fino a concorrenza delle perdite fiscalmente inutilizzate.

Se così non fosse, si manifesterebbe infatti un'evidente duplicazione di effetti impositivi, ingiustificabile sotto il profilo sistematico.

Si auspica che tali questioni possano trovare gli opportuni chiarimenti di prassi amministrativa.

Anche in tali fattispecie occorre domandarsi se le modifiche apportate dall'art. 23, comma 9, del d.l. n. 98/2011 al regime delle perdite producano riflessi sulla norma in questione.

La risposta appare positiva, nel senso che il nuovo limite pari all'80 per cento del reddito esplica per intero i suoi effetti. Infatti, l'art. 84, comma 1, secondo periodo, agisce a monte, nel senso di consentire il riporto della perdita solo per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti; poi questa perdita riportabile può essere utilizzata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi in misura non superiore all'80 per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi, secondo le nuove regole.

6. Perdite e tassazione di gruppo

Le modifiche apportate dal d.l. n. 98/2011 all'art. 84 del tuir determinano riflessi anche con riguardo al regime delle perdite nell'ambito della tassazione consolidata di cui agli articoli 117 e ss. del tuir.

Occorre, tuttavia, distinguere tra perdite maturate prima dell'ingresso nel consolidato e perdite maturate nei periodi in cui ha effetto l'opzione per il regime in oggetto.

In relazione alle perdite "ante" ingresso nel consolidato – cioè relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo – l'art. 118, comma 2, del tuir, stabilisce che le stesse possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono: in sostanza, è consentita esclusivamente la deduzione dal reddito imponibile dell'esercizio della medesima società che le aveva prodotte e non anche la loro imputazione alla sommatoria algebrica del gruppo.

Ne consegue che nell'ambito della tassazione di gruppo, le società devono dapprima compensare le perdite anteriori all'ingresso nel consolidato fiscale con il proprio reddito e, successivamente, trasferire il saldo, se positivo, alla consolidante ovvero limitarsi al trasferimento della perdita maturata nell'esercizio, senza la possibilità di attingere da quelle pregresse a beneficio del risultato complessivo di gruppo.

⁸ Come nel caso del citato art. 12 della legge n. 904/1977 per le cooperative, che prevede una decadenza dall'agevolazione qualora gli utili accantonati a riserva indisponibile vengano successivamente (e contrariamente a questa destinazione) devoluti ai soci.

⁹ Formata con gli utili detassati.



Le recenti modifiche intervenute sull'art. 84 del tuir determinano conseguenze sulla norma in esame, nel senso che alle perdite relative agli esercizi ante consolidato si applicano le nuove regole dell'utilizzo senza limiti di tempo, ma fino a concorrenza dell'80 per cento del reddito dei periodi di imposta successivi. Tali perdite, come è ovvio, restano utilizzabili solo dalle società cui si riferiscono.

Per quanto concerne le perdite maturate dalle singole consolidate in regime di tassazione di gruppo, le stesse sono trasferite per intero alla *fiscal unit* e rilevano integralmente, al pari dei redditi, nella determinazione del reddito complessivo globale effettuata dalla consolidante, a prescindere dalla percentuale di partecipazione.

Nella fattispecie, si ritiene che le nuove disposizioni dell'art. 84, comma 1, del tuir, non abbiano alcuna conseguenza, nel senso che permane la compensazione intersoggettiva, per intero, nell'anno di formazione dei redditi e delle perdite dei diversi soggetti aderenti alla tassazione consolidata, in coerenza con la constatazione che il gruppo costituisce, di fatto, un soggetto unitario. Nella fattispecie siamo, infatti, in presenza di perdite di periodo che nessuna modifica hanno subito per effetto dell'art. 23, comma 9, del d.l. n. 98/2011 che, invece, si interessa del riporto in avanti di tale perdita.

Da ultimo, per quanto riguarda il riporto in avanti delle perdite del consolidato, nel caso in cui in capo alla fiscal unit risultino delle perdite, le stesse soggiacciono alle regole dell'art. 84 del tuir, per effetto di quanto indicato nell'art. 9, comma 2, del d.m. 9 giugno 2004, secondo il quale le perdite risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo globale del gruppo secondo le modalità previste dai primi due commi dell'art. 84 del tuir che – come innanzi illustrato – sono quelli modificati dal d.l. n. 98/2011.

In sostanza, in questo caso si applicano le stesse regole che trovano applicazione per i soggetti che non aderiscono alla tassazione di gruppo e cioè il riporto in avanti senza limiti di tempo con il limite quantitativo dell'80 per cento del reddito globale prodotto dal gruppo nei periodi di imposta successivi a quello di formazione della perdita.

Si ricorda, infine, che la consolidante prima di effettuare la compensazione del reddito globale con le perdite pregresse del consolidato potrà determinare con un calcolo preventivo l'entità delle stesse necessarie e tali da massimizzare il risultato complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti d'imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze.

7. Perdite e società trasparenti di cui agli articoli 115 e 116 del tuir

Anche per il regime di trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del tuir occorre procedere distintamente all'esame del trattamento riservato alle perdite che si formano in vigenza del regime e a quelle prodotte precedentemente all'esercizio dell'opzione.

7.1. Perdite prodotte durante il regime di trasparenza

Per le società di capitali partecipate da altre società di capitali rileva l'art. 115, comma 3, terzo periodo, del tuir, in base al quale: *“le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l'opzione sono imputate ai soci in*



proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota di patrimonio netto contabile della società partecipata”.

L’attuazione di tale disposizione è recata dall’art. 7, comma 2, del d.m. 23 aprile 2004 laddove è previsto che *“le perdite fiscali della società partecipata sono imputate ai soci nel periodo d’imposta indicato nel comma 1 in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite dell’esercizio entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata. ... Le perdite fiscali eccedenti il limite di cui al periodo precedente e quelle relative ai periodi imposta antecedenti all’opzione si computano in diminuzione del reddito della società partecipata nei limiti previsti dall’art. 84 del tuir”.*

La perdita eccedente il patrimonio netto contabile resta, quindi, in capo alla società partecipata e può essere utilizzata per compensare il reddito realizzato nei successivi periodi di imposta.

Non vi è dubbio che il novellato art. 84, comma 1, del tuir determina effetti anche sul riporto della perdita eccedente il patrimonio netto che potrà, ora, essere utilizzata a riduzione del reddito conseguito nei periodi di imposta successivi, senza vincoli temporali, ma nel limite dell’80 per cento del reddito.

Analogo ragionamento va svolto con riguardo al regime di trasparenza delle società a responsabilità limitata partecipate da persone fisiche di cui all’art. 116 del tuir. Infatti, il comma 2 di tale articolo prevede che le disposizioni contenute nell’art. 115, comma 3, si rendono applicabili anche al regime di trasparenza disciplinato dall’art. 116. Pertanto, anche per quest’ultimo, con riguardo al riporto delle perdite eccedenti il patrimonio netto, trova applicazione quanto detto per le società di capitali partecipate da società di capitali di cui all’art. 115.

Passando ad analizzare l’attribuzione e l’utilizzo della perdita della società trasparente da parte dei soci, va ricordato che la perdita imputata per trasparenza va prioritariamente utilizzata dal soggetto partecipante, confluendo nel reddito complessivo dichiarato dallo stesso. Inoltre, vale il principio secondo cui la perdita che confluisce nel reddito d’impresa del socio assume le caratteristiche proprie del reddito nel quale è confluita¹⁰. Pertanto, in caso di regime di trasparenza di cui all’art. 115 del tuir, la quota di perdita della società trasparente confluisce nel reddito d’impresa del socio società di capitali sommandosi agli altri componenti negativi. Si tratta di una perdita di periodo e, quindi, nessun effetto produce la nuova regola dell’art. 84 del tuir.

Se dalla contrapposizione tra componenti positivi e negativi di reddito risulta un reddito imponibile, questo reddito, nei limiti dell’80 per cento, potrà essere compensato con eventuali perdite pregresse della società partecipante. Se il socio non riesce a utilizzare integralmente le perdite nel periodo di imposta in cui le stesse gli sono state attribuite in regime di trasparenza potrà computarle in diminuzione sia di redditi che in futuro perverranno dal regime di trasparenza sia di redditi diversi da questi secondo le ordinarie (e nuove) regole che disciplinano l’utilizzo delle perdite.

In caso di regime di trasparenza di cui all’art. 116 del tuir (s.r.l. partecipate da persone fisiche), la perdita della partecipata può essere utilizzata dai soci secondo le regole ordinarie dei soggetti IRPEF, sia che il socio sia titolare di reddito d’impresa sia che non lo sia e con le differenti regole tra soggetti in regime ordinario e soggetti in regime di contabilità semplificata. Nessun riflesso produce dunque sulla fattispecie il novellato art. 84 del tuir.

¹⁰ Circolari dell’Agenzia delle entrate n. 49/E del 22 novembre 2004 e 10/E del 16 marzo 2005.



7.2. Perdite prodotte anteriormente al regime di trasparenza

Per le perdite della società trasparente prodotte anteriormente all'ingresso nel regime valgono le stesse considerazioni svolte per le perdite di periodo maturate nel regime di trasparenza eccedenti il patrimonio netto contabile della partecipata. Infatti, le perdite pregresse della partecipata, cioè maturate "ante" ingresso nel regime di trasparenza, riducono il reddito formatosi in capo alla partecipata nel periodo di trasparenza, senza possibilità di trasferimento ai soci. L'eventuale eccedenza, come precisato dall'art. 7, comma 2, del d.m. 23 aprile 2004, conserva rilevanza fiscale in capo alla società stessa che le ha prodotte e può essere utilizzata nei periodi di imposta successivi per ridurre il reddito imponibile della società imputabile per trasparenza ai soci.

Pertanto, ad esempio, in caso di perdita fiscale pregressa realizzata nel 2010 pari a 5.000 e di reddito realizzato dalla partecipata nel primo periodo di opzione 2011 pari a 4.000, il reddito da imputare ai soci, applicando il nuovo limite introdotto dal d.l. n. 98/2011, è pari a 800 (20% di 4.000) e la perdita residua di 1.800 (5.000 - 80% di 4.000) è riportata in avanti in capo alla partecipata.

Passando ad esaminare le perdite dei soci maturate anteriormente all'ingresso nel regime di trasparenza, ai sensi dell'art. 115, comma 3, del tuir, le stesse possono essere utilizzate dai partecipanti unicamente per compensare i propri redditi; non è consentito, invece, utilizzare tali perdite pregresse per compensare i redditi imputati dalla società partecipata in regime di trasparenza¹¹.

Un esempio può aiutare a capire meglio la concreta applicazione della norma e i riflessi derivanti dalla modifica apportata all'art. 84 del tuir.

Ante Manovra

Il socio Beta, dopo aver conseguito una perdita pari a 40 nel periodo x-1, opta per il regime di trasparenza fiscale e realizza: nel periodo x (primo periodo di trasparenza), una perdita pari a 25; nel periodo x+1 (secondo periodo di trasparenza), un reddito imponibile pari a 50, costituito da componenti positivi realizzati "in proprio" per 10 e da imponibile imputato per trasparenza pari a 40. Nella fattispecie, il reddito che Beta deve dichiarare in riferimento al periodo x+1 ammonta a 15. Le perdite del periodo x-1 consentiranno l'integrale compensazione del reddito realizzato direttamente da Beta, con un residuo di perdite del periodo x-1 pari a 30. Entreranno, quindi, in gioco le perdite del periodo x, con un ulteriore abbattimento dell'imponibile (pari a 25) che residuerà nella misura differenziale di 15 (40-25).

Post Manovra

Riprendendo i dati dell'esempio precedente, il reddito che Beta deve dichiarare in riferimento al periodo x+1 ammonta a 17. Le perdite movimentate per prime saranno quelle del periodo x-1, le quali consentiranno di compensare il reddito realizzato direttamente da Beta per un ammontare pari a 8, con un residuo di perdite del periodo x-1 pari a 32. Trova, infatti, applicazione il novellato art. 84, comma 1, del tuir. Entreranno, quindi, in gioco le perdite del periodo x, con un ulteriore abbattimento dell'imponibile (pari a 25) che residuerà nella

¹¹ Tale limitazione non trova applicazione con riferimento alle perdite fiscali realizzate dai soci nei periodi di imposta di efficacia dell'opzione. Queste ultime, infatti, possono essere utilizzate in compensazione sia del reddito generato direttamente dal socio, che del reddito imputato dalla società trasparente.



misura differenziale di 17. Le perdite del periodo x (pari a 25) restano infatti utilizzabili nel periodo $x+1$ senza alcuna limitazione in quanto d'importo inferiore all'80% del reddito imponibile del periodo $x+1$.

La regola dell'art. 115, comma 3, quarto periodo, del tuir, concernente l'utilizzo delle perdite pregresse dei soci – cioè maturate prima dell'ingresso nel regime di trasparenza – si applica anche ai soci delle società a responsabilità limitata di cui all'art. 116 del tuir; infatti, il comma 2 di tale articolo fa esplicito rinvio all'art. 115, comma 3, quarto periodo, del tuir. Nessun riflesso produce su tale fattispecie il novellato art. 84 del tuir in quanto si tratta di perdite di soggetti IRPEF il cui regime, come visto, non ha subito alcuna modifica.

8. Società di persone partecipate da società di capitali

Come è noto, il comma 6 dell'art. 101 del tuir stabilisce che, in caso di società di persone partecipate da società di capitali, le perdite possono essere utilizzate solo per abbattere gli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi di imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.

In prima istanza, si potrebbe pensare a un mancato coordinamento tra l'eliminazione del limite temporale del quinquennio effettuata ad opera del d.l. n. 98/2011 e la disposizione del suddetto art. 101 del tuir che tale limite ancora prevede. Si ritiene tuttavia che non vi sia alcun mancato coordinamento in quanto trattasi di perdita di società di persone in regime di contabilità ordinaria che non confluisce nei redditi d'impresa della società di capitali cui restano, pertanto, applicabili le regole dei soggetti IRPEF previste dall'art. 8 del tuir.

9. Trasformazione e liquidazione

In ipotesi di trasformazione omogenea regressiva – da società di capitali a società di persone – il riporto delle perdite pregresse da parte della società risultante dalla trasformazione non è disciplinato dal punto di vista normativo. A tale lacuna ha posto rimedio l'Agenzia delle entrate che, con la risoluzione n. 60/E del 16 maggio 2005, ha ritenuto possibile la trasposizione della perdita della società di capitali alla società di persone, escludendone tuttavia la canalizzazione ai soci della società risultante dalla trasformazione.

In sostanza, l'Agenzia ha assunto a principio generale dell'ordinamento la norma, considerata di carattere ricognitivo, dell'art. 7, comma 2, del d.m. 23 aprile 2004 in tema di perdite e regime di trasparenza di cui all'art. 115 del tuir, secondo la quale, anche dopo la trasformazione in società di persone, si “mantengono” le perdite realizzate nella società di capitali. Più precisamente, le perdite pregresse della società di capitali che si trasforma in società di persone sono portate a riduzione del reddito formatosi in capo alla società trasformata nei periodi imposta successivi, nei limiti dell'art. 84 del tuir, imputando, quindi, ai soci un reddito già al netto delle perdite pregresse.

Nella fattispecie, quindi, troverà applicazione la previsione del novellato art. 84 del tuir.

Per quanto concerne il regime fiscale delle perdite di società di capitali in liquidazione, il riferimento è, in particolare, all'art. 182, comma 3, del tuir, in cui si stabilisce che “*le perdite di esercizio anteriori all'inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell'articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio*”.

Il rinvio all'art. 84 del tuir porta a ritenere che le modifiche ad esso apportate ad opera del d.l. n. 98/2011 determinino riflessi in sede di scomputo dei redditi eventualmente conseguiti nei periodi intermedi della liquidazione sotto due punti di vista.



Da un lato, essendo stato eliminato il limite temporale del quinquennio, viene meno la problematica del calcolo corretto di tale quinquennio in corso di liquidazione conseguente alla unicità, a certe condizioni, del periodo della stessa liquidazione.

Dall'altro lato occorre tener conto del nuovo limite di utilizzo della perdita in misura pari all'80 per cento del reddito, nel senso che le perdite di esercizio anteriori all'inizio della liquidazione possono essere utilizzate a scomputo dei redditi eventualmente conseguiti nei periodi intermedi della liquidazione nei limiti dell'80 per cento di tali redditi.

Da ultimo, va osservato che il limite al riporto introdotto dal d.l. n. 98/2011 non dovrebbe trovare applicazione in sede di conguaglio finale in quanto si avrebbe una "definitività" della parziale deducibilità della perdita (80%) che non avrebbe alcuna giustificazione e determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza (rispetto ai soggetti non in liquidazione).

10. Perdite e società di comodo

Le novità apportate all'art. 84 del tuir vanno anche coordinate con la specifica disciplina delle perdite vigente per le società non operative di cui all'art. 30, comma 3, della legge n. 724/1994 (c.d. società di comodo) secondo la quale le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione del reddito della società di comodo soltanto per la quota parte che eccede il reddito minimo, come determinato ai sensi del citato art. 30.

Il reddito minimo, quindi, non può comunque mai essere abbattuto mediante utilizzo di perdite pregresse.

Questa norma speciale coesiste con quella generale che pone limiti al riporto delle perdite per tutti i soggetti IRES, ivi comprese le società di comodo. Prova di tale "coesistenza" è la circostanza che anche alle società non operative si è sempre applicato il limite del riporto quinquennale delle perdite – ora abrogato – per le perdite realizzate nei periodi d'imposta diversi da quelli indicati al comma 2 dello stesso articolo 84.

Si ritiene, pertanto, che troverà ora applicazione il novellato art. 84, comma 1, del tuir, e, in particolare, l'innovativo limite di utilizzo dell'80 per cento del reddito di esercizio. Più precisamente, l'applicazione della regola generale di cui all'art. 84 del tuir dovrebbe precedere quella "speciale" relativa alle società non operative.

In concreto, sulla base di questa interpretazione, le società di comodo devono, in primo luogo, rispettare le condizioni dettate dall'art. 84 del tuir e, successivamente, verificare se, in tal modo, risulta soddisfatta e assorbita la condizione richiesta dalla disciplina sulle società di comodo. In caso contrario, ossia qualora il 20 per cento del reddito dichiarato dovesse risultare inferiore al reddito minimo, dovrebbe risultare imponible quest'ultimo.

In altre parole, secondo questa tesi, il limite quantitativo imposto dall'art. 84 è rispettato, per le società di comodo, alla stessa stregua delle altre società operative e, quindi, non è consentito, alle prime, utilizzare perdite pregresse per un importo superiore all'80 per cento del reddito dichiarato, fermo restando il rispetto dell'ulteriore limite del reddito minimo.

Un esempio può aiutare a chiarire la fattispecie. Un società "di comodo" per il 2012, il cui reddito dichiarato è pari a 200 e quello minimo ex lege pari a 80, e che presenta perdite maturate nel 2011 di importo pari a 400, calcolerà l'IRES sul reddito minimo (80), potendo utilizzare le perdite ad abbattimento del reddito eccedente



(120) in quanto il limite del 20 per cento del reddito dichiarato (200), pari a 40, è assorbito dal limite del reddito minimo.

Laddove, invece, il 20 per cento del reddito dichiarato dovesse risultare superiore al reddito minimo, la società di comodo rispetterà entrambe le condizioni assoggettando ad IRES il 20 per cento del reddito dichiarato. In tal modo, risulteranno infatti soddisfatti entrambi i requisiti.

Ad esempio, se la perdita pregressa è pari a 1.000, il reddito dichiarato è pari a 500 e il reddito minimo è pari a 50, la società dovrebbe in ogni caso dichiarare un reddito pari a 100 (20% di 500) poiché le perdite da scomputare non possono eccedere l'80 per cento di 500 (400) e così operando risulta soddisfatto anche il limite previsto dalla disciplina sulle società di comodo. In tal caso, vengono riportate in avanti perdite per 600.

Sul tema è comunque auspicabile un chiarimento degli organi competenti.

11. Decorrenza e applicabilità delle nuove norme alle perdite pregresse

La modifica all'art. 84 del tuir, operata dall'art. 23, comma 9, del d.l. n. 98/2011, pone una rilevante criticità che concerne la decorrenza delle nuove disposizioni. In particolare, il dubbio interpretativo riguarda l'applicazione o meno della nuova disciplina alle perdite pregresse, cioè alle perdite maturate sino al 2010 e ancora utilizzabili.

In prima istanza, va osservato che, sulla base dell'art. 3, comma 1, dello Statuto del contribuente, la norma dovrebbe trovare applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge.

È da rilevare, tuttavia, che una deroga a tale previsione dello Statuto del contribuente è prevista dal comma 6 dell'art. 23 del d.l. n. 98/2011 in base al quale *“le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto”*. Pertanto, ancorché la collocazione della disposizione di decorrenza in deroga appaia alquanto “anomala” – in quanto il comma 6 precede il comma 9 concernente le perdite – appare inequivocabile la volontà del legislatore di anticipare la decorrenza delle disposizioni al periodo di imposta 2011.

Ciò premesso circa la decorrenza delle nuove regole dal periodo di imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto), dagli altri documenti di accompagnamento del provvedimento di legge – relazione governativa e relazione tecnica – risultano alcune affermazioni cui basarsi per dirimere il dubbio inerente l'applicazione o meno delle nuove regole anche alle perdite pregresse.

Nella relazione di accompagnamento è precisato che, *“in assenza di un regime transitorio, il riporto delle perdite maturate prima dell'entrata in vigore della modifica normativa deve avvenire secondo le disposizioni dell'art. 84 ante modifica”*. In base a tale precisazione sembrerebbe, pertanto, che il nuovo regime si applichi alle perdite realizzate a partire dal periodo d'imposta 2011. Le perdite realizzate nei periodi precedenti (fino al 2010) resterebbero, invece, riportabili entro il limite quinquennale, ma senza subire la limitazione all'utilizzabilità in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi.

Tale conclusione sembrerebbe confermata dalla relazione tecnica secondo cui *“le perdite pregresse maturate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso mantengono il trattamento fiscale secondo la normativa originaria per quanto riguarda i cinque esercizi di utilizzabilità”*.

Tali affermazioni appaiono, però, in evidente contrasto con la finalità della norma, espressa nella stessa relazione di accompagnamento, di fornire sostegno alle imprese che escono dalla attuale crisi economico-



finanziaria e che si trovano ad avere *“ingenti volumi di perdite pregresse che potrebbero non essere utilizzabili nell’arco di un quinquennio”*. Se questo è vero, è logico farne derivare che la nuova disciplina di cui all’art. 84 del tur si applica anche alle perdite pregresse, che sono quelle maturate proprio negli anni della crisi e che rischierebbero di *“andare in scadenza”* per effetto del previsto limite quinquennale al riporto (ora abrogato).

Si ritiene, pertanto, che l’unica soluzione coerente con lo spirito della norma e che presenta profili di sistematicità sia quella di applicare le nuove regole del novellato art. 84 del tur anche alle perdite conseguite anteriormente al periodo d’imposta 2011. Anche su tale questione è auspicabile un chiarimento di prassi amministrativa.

12. La rettifica delle perdite riportate in avanti

Anche per le perdite riportate in avanti senza limiti di tempo si ripropone la questione se il termine per la rettifica delle stesse decorra dal periodo d’imposta nel quale è presentata la dichiarazione nella quale sono originariamente evidenziate ovvero da quello di presentazione della dichiarazione nella quale vengono utilizzate per compensare il reddito del periodo al quale quest’ultima si riferisce.

La modifica normativa in esame non ha preso, infatti, in esame tale problematica, ancorché la stessa assuma maggior rilievo in caso di riporto delle perdite illimitato nel tempo.

Si tratta di una questione da tempo discussa in dottrina ed in merito alla quale sono proponibili due soluzioni:

- la rettifica della perdita riportabile è possibile entro l’ordinario termine per l’accertamento di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973;
- è possibile controllare la corretta quantificazione della perdita riportabile anche oltre l’ordinario termine per l’accertamento.

Al riguardo, si è espressa la Commissione tributaria regionale del Veneto, sezione sesta, nella sentenza del 12 giugno 2007, n. 18, affermando che la quantificazione e la qualificazione della perdita come riportabile rappresentano *“due momenti imprescindibili e strettamente consequenziali fra loro”*, quindi, non distinguibili. Secondo i Giudici, poiché i suddetti momenti costituirebbero il necessario presupposto logico-giuridico per l’utilizzo della perdita, non sarebbe possibile *“scindere il momento dell’utilizzo della perdita da quello della sua indicazione”*, pena un’inammissibile dilatazione dei termini di decadenza per l’accertamento. La perdita, quindi, andrebbe accertata con riguardo al periodo di imposta di determinazione ed indicazione quale riportabile e non con decorrenza successiva; e i termini per misurarne l’entità coinciderebbero con quelli per accertarne la natura.

Tale conclusione appare condivisibile perché la perdita è la risultante della somma algebrica tra i componenti positivi e quelli negativi del periodo d’imposta cui si riferisce e la giurisprudenza costante della Corte di cassazione (alla quale si è uniformata l’Agenzia delle entrate) ha affermato la inderogabilità del principio di competenza.

D’altra parte una diversa interpretazione dilaterrebbe, di fatto, notevolmente i termini per l’accertamento, in presenza di una normativa che impone comunque ai contribuenti di utilizzare le perdite non appena trovano capienza nei redditi imponibili e all’Amministrazione finanziaria di assicurare una vigilanza sistematica sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per almeno due esercizi consecutivi, compresi quelli iniziali dell’attività.



In base alla vigente normativa non dovrebbero, quindi, sussistere difficoltà per l’Agenzia delle entrate ad effettuare i controlli entro il termine del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta chiuso in perdita.

In senso contrario potrebbe, invece, sostenersi che incombe, in ogni caso, sul contribuente l’onere di provare la spettanza della perdita con riferimento al periodo d’imposta nel quale la stessa è concretamente utilizzata e produce, quindi, i suoi effetti ai fini impositivi. Si ricorda che la Corte di cassazione ha affermato, nella sentenza del 23 giugno 2010, n. 15178, riguardante la possibilità di rettificare le quote di ammortamento e le spese di manutenzione dei fabbricati industriali, che *“in tema di accertamento delle imposte sui redditi è facoltà dell’ufficio contestare anche soltanto i criteri utilizzati dal contribuente nella redazione del bilancio, per i loro riflessi fiscali negli esercizi futuri, senza necessariamente procedere, per il periodo considerato, alla determinazione di una maggiore pretesa impositiva e senza che ciò comporti una preclusione al recupero d’imposta per gli anni successivi”* e che, ferma restando l’impossibilità di contestare la deduzione di spese effettuata in periodi d’imposta per i quali è intervenuta la decadenza dell’azione accertatrice, è comunque possibile *“la regolarizzazione dei calcoli delle quote di ammortamento per gli anni successivamente accertati”*. Si rileva, però, che nel caso esaminato dalla Cassazione era stata effettuata la rettifica di un componente negativo di competenza del periodo d’imposta accertato, mentre la perdita riportata in avanti non è “di competenza” del periodo d’imposta nel quale è utilizzata.

Al riguardo, appare quindi auspicabile l’intervento di un chiarimento ufficiale, anche in considerazione del fatto che l’attuale prolungata crisi economico-finanziaria sta incrementando i casi di periodi d’imposta chiusi in perdita.